



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

MIUR.AOODRVE.Uff.III/6645/c7

Venezia, 16 maggio 2012

Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado – **LORO SEDI**

e p.c. Al Dirigente Ufficio IV
SEDE

Ai Rappresentanti regionali
delle OO.SS. comparto scuola – **LORO SEDI**

OGGETTO: **Personale docente e ATA - Proroghe contratti a tempo determinato a.s. 2011/12.**

PERSONALE ATA

Com'è noto alle SS.LL. l'art. 1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA (D.M. 430/2000), prescrive testualmente quanto segue:

"Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto"

Analoga possibilità di proroga è prevista dall'art. 6, comma 4, del medesimo Regolamento, nei confronti del personale ATA supplente temporaneo.

Alla luce di quanto sopra, i Dirigenti Scolastici che ritengono necessario giovare della predetta possibilità di proroga, dovranno produrre motivata richiesta in tal senso **al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di competenza** precisando:

1. l'impossibilità di far fronte ai vari adempimenti previsti nei mesi estivi (da indicare sinteticamente) mediante l'utilizzo del personale ATA in servizio a tempo indeterminato o con nomina di supplenza annuale;
2. il numero di giorni di proroga ritenuti necessari per assicurare lo svolgimento del servizio/attività di cui sopra.

I Dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali, esaminate le motivazioni addotte dai Dirigenti Scolastici, potranno concedere le autorizzazioni alla proroga per il tempo ritenuto necessario a garantire l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

PERSONALE DOCENTE

Per quanto riguarda il personale docente con nomina di supplenza temporanea fino al termine delle lezioni con l'incombenza di partecipare alle operazioni di scrutinio, esami e valutazioni finali, si richiamano le indicazioni riportate nelle note del MIUR prot. 8556 del 10.6.2009, prot. 9038 del 17.6.2009, prot. 5986 del 17.6.2010 e prot. 5160 del 21.6.2011.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Gianna Marisa Miola